

REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 05/06/2019

CAPO I

Elezione del Consiglio di Amministrazione

ART. 1

- La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 26 e 30 dello statuto, deve svolgersi mediante la presentazione di apposite liste formate da un numero di candidati pari a quello dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale oggetto di nomina. Le liste devono essere sottoscritte da almeno venti Soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.
- Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima lavorativi, entro le ore 17,00, di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato.
- La presentazione delle liste, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo, non è condizione ostativa alla libera eleggibilità al Consiglio di Amministrazione di

qualsiasi Socio dell'Associazione che, ai sensi dello Statuto vigente, sia in possesso dei requisiti per l'elezione.

ART. 2

- Qualora siano votate due liste, sono attribuiti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti i 2/3 dei seggi del Consiglio di Amministrazione e il rimanente terzo è attribuito alla seconda lista purché abbia ottenuto almeno 10/100 dei voti. Nel caso siano state votate più liste e ciascuna abbia superato 10/100 dei voti, i seggi del Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti nella misura dei 2/3 alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti, ed il restante terzo alla lista, o suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.
- Qualora uno o più soci, in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione anche se non presenti nelle liste formate ai sensi del presente articolo e di quello precedente, abbiano ottenuto dei voti di preferenza in misura superiore a quelli attribuiti ai soci presenti nelle liste medesime, risulteranno eletti in deroga alle disposizioni del presente articolo in quanto in possesso del maggior numero di preferenze.
- In questo caso l'elezione dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione è attribuita nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista o,

suddividendo in proporzione i seggi, alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

ART. 3

- In caso di presentazione di un'unica lista, il Socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino al numero dei Consiglieri da eleggere; in caso di presentazione di più liste, il Socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino a due terzi dei Consiglieri da eleggere. I candidati per i quali è stata espressa la preferenza si considerano eletti in ragione dei voti ottenuti anche qualora non facciano parte delle liste presentate ai sensi del presente regolamento, in virtù del disposto del precedente articolo 2. Qualora due o più candidati, in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione, abbiano ottenuto il medesimo numero di voti validi sarà necessario, al fine di determinare il candidato eletto, procedere ad una seconda elezione fra i soli predetti candidati. Risulterà eletto il candidato che nel ballottaggio otterrà il maggior numero di voti validi.

ART. 4

- Stante il disposto statutario in merito alle procedure di funzionamento dell'Assemblea come previste agli artt. 17 e seguenti dello statuto l'assemblea, nella seduta relativa all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, provvederà a ad eleggere due o più scrutatori soci, scelti possibilmente fra i presentatori delle liste, che

coadiuveranno il Presidente dell'Assemblea nelle operazioni di voto.

ART. 5

- Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente dell'Assemblea il quale le sottoporrà all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

ART. 6

- Quando sia riconosciuta l'invalidità dell'elezione di un Consigliere oppure nel caso un Consigliere validamente eletto comunichi espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato escluso che ha ottenuto un maggiore numero di voti validi.

CAPO II

Funzionamento delle assemblee separate

ART. 7

- Le assemblee separate si svolgono con le modalità previste per le assemblee ordinarie. L'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati in merito alla scelta della modalità di votazione a scrutinio palese o segreto.

ART. 8

- Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché per la presentazione delle relative liste si richiama integralmente quanto previsto al precedente CAPO I.

- I candidati di ciascuna lista non possono superare il numero dei delegati eleggibili e devono essere soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea.
- Non possono essere eletti delegati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

ART. 9

- Per la nomina dei delegati nelle Assemblee Separate possono essere presentate liste di candidati con le modalità di presentazione e votazione previste al precedente CAPO I. Nel caso in cui non siano state presentate, nei termini di cui al precedente CAPO I, liste di candidati, i Soci possono eleggere i delegati sulla base di candidature proposte nel corso dell'Assemblea Separate.

CAPO III Contabilità e bilancio

Art. 10

- Il bilancio preventivo, ove ne venga fissata la predisposizione con delibera dell'Assemblea generale ordinaria dell'esercizio precedente, viene redatto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 11

- La contabilità del Consorzio dovrà essere tenuta secondo quanto stabilito dagli artt. 2214 e seguenti

del C.C., dagli artt. 13 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 e dai principi eventualmente predisposti dalla A.S.N.A.C.O.D.I. Il bilancio consuntivo dell'Associazione di cui all'art. 14 dello Statuto vigente, corredato da un'apposita nota esplicativa, viene redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- Il bilancio consuntivo della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche di cui all'art. 47 del vigente Statuto associativo viene redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

CAPO IV

Assistenza tecnica

ART. 12

- Per l'attività connessa con la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004, nonché l'assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri Soci intesa a promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole di cui all'art. 3 dello Statuto, il Consorzio potrà avvalersi dell'opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.

ART. 13

- Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Assemblea Generale mediante apposita delibera come previsto dall'art. 19 dello statuto.

CAPO V GARANZIE

ART. 14

- Il Consiglio d'amministrazione, al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione dell'Associazione e l'equilibrio economico della stessa, può verificare l'adeguatezza dei requisiti economici degli Associati in relazione ai servizi assicurativi richiesti dai medesimi e individua le garanzie necessarie.
- Per gli stessi fini Il Consiglio di Amministrazione può richiedere adeguate garanzie agli aspiranti soci. La mancata presentazione della documentazione richiesta prevede il rigetto della domanda di adesione
- I Soci che richiedono servizi assicurativi al Condifesa sono tenuti a prestare le garanzie (fideiussioni, cambiali ecc...) stabilite dal Consiglio d'Amministrazione a salvaguardia del Condifesa medesimo.
- Il mancato ottenimento delle garanzie ritenute necessarie dal Consiglio d'Amministrazione impedisce all'Associazione di erogare al Socio il servizio assicurativo dallo stesso richiesto.

CAPO VI VARIE

Art. 15

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto valgono le norme di legge e del C.C.